



# Comune di Monte Giberto

Provincia di Fermo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 31-03-17

**Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

|                   |   |                        |   |
|-------------------|---|------------------------|---|
| PALMUCCI GIOVANNI | P | CHIODI MARIA CRISTIANA | P |
| BORRI MICHELA     | P | EVANDRI FABRIZIO       | P |
| SARDI LUIGI       | P | FORO' FILIPPO          | P |
| CONCETTI GIORGIO  | P | PIERMAROCCHI CARLA     | A |
| MARZIALI ANDREA   | P | SGATTONI DANIELE       | P |
| CATALINI LUCIA    | P |                        |   |

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PALMUCCI GIOVANNI in qualità di SINDACO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Sig. Segretario Comunale CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

---

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a controllo N

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4.9.2014;

VISTO il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza - a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso.

Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI.

Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti.

PRESO atto che con deliberazione consiliare n. 21 del 4.9.2014 il comune di Monte Giberto ha previsto l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI solo sulla prima casa, e pertanto rimane in vigore solo per le categorie catastali A/1,A/8,A/9 e non è previsto nessun gettito per l' anno 2017;

RICHIAMATA la nota prot. 32103 del 14/08/2015 del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale –Ufficio XIII avente per oggetto "Imposta unica comunale (IUC). Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21 Luglio 2015. Determinazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili", dove si rileva che le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 siano assoggettate all'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) del 6 per mille e all'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 2,5 per mille , fissata quest'ultima , indistintamente per tutte le fattispecie, con superamento dei limiti consentiti dalle norme 8,5 per mille anziché 6,8 per mille consentito dalle norme e meglio specificati dalla circolare 2/DF del 29 luglio 2014 che ha chiarito, in merito, che la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere necessariamente riferita ai due limiti in questione , vale a dire quello relativo alla somma delle aliquote IMU e TASI – che non può superare il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per mille per l'abitazione principale e quello relativo all'aliquota massima della TASI che non può eccedere il 2,5 per mille , con richiesta al Comune di provvedere agli atti di rettifica conseguenti.

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

a) art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) art. 1 comma 28: la possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

c) art. 1 comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a

condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"

d) art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».

e) art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 ( "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)

**RICHIAMATE** la deliberazione consiliare n. 4 e n. 6 del 28.04.2016 con la quale si è provveduto a confermare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare ai tributi rispettivamente TASI e IMU come di seguito specificate:

| <b>IMU</b>  |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| Tipologia imponibile  | <i>Aliquote per mille</i> | <i>Verifica vincolo comma 677 art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013</i>                               |
| Aliquota di base  | <b>9,7 per mille</b>      | TASI "0" + IMU "9,7" = 9,7 per mille<br><i>(Inferiore all' aliquota massima IMU al 31.12.2013)</i> |
| Abitazioni principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9. | <b>3 per mille</b>        | TASI "1,5" + IMU "3" = 4,5 per mille<br><i>(Inferiore all' aliquota massima IMU al 31.12.2013)</i> |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Seconde case concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale a parenti in linea retta entro il primo grado, purchè residenti con un autonomo nucleo | 7 per mille     | TASI "0" + IMU "7" = 7 per mille<br>(Inferiore ad aliquota massima IMU al 31.12.2013 pari a 10,6 per mille)       |
| Immobili inagibili ed inabitabili ricadenti nel centro abitato  | 10,60 per mille | TASI "0" + IMU "10,6" = 10,6 per mille<br>(Pari ad aliquota massima IMU al 31.12.2013)                            |
| Aree edificabili  | 9,00 per mille  | TASI "0" + IMU "9,00" = 9,00 per mille<br>(Inferiore ad aliquota massima IMU al 31.12.2013 pari a 10,6 per mille) |

|   |                |
|---|----------------|
| TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 2,00 per mille |
|---|----------------|

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione previste per IMU e TASI come deliberate per l'anno 2016 e sopra meglio specificate;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, convertito con Legge 19/2017, è stato prorogato al 31.03.2017 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali 2017/2019 già fissato al 28.02.2017;

RICHIAMATO il comma 42 della Legge 232/2016 che proroga il blocco degli aumenti dei tributi previsti dall'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a tutto il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il nuovo Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di consiglio n. 26/2016;

ACQUISITO i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.10

Voti favorevoli n.8

Astenuti n.2 (Foro'-Sgattoni)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote IMU deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 4 del 27.04.2016 così come di seguito indicate:

| IMU   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| Tipologia imponibile  | Aliquote per mille | Verifica vincolo comma 677 art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013   |
| Aliquota di base  | 9,7 per mille      | TASI "0" + IMU "9,7" = 9,7 per mille<br>(Inferiore all' aliquota massima IMU al 31.12.2013)                       |
| Abitazioni principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9.   | 3 per mille        | TASI "1,5" + IMU "3" = 4,5 per mille<br>(Inferiore all' aliquota massima IMU al 31.12.2013)                       |
| Secondo case concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale ai sensi dell' art. 1 comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208 | 7 per mille        | TASI "0" + IMU "7" = 7 per mille<br>(Inferiore ad aliquota massima IMU al 31.12.2013 pari a 10,6 per mille)       |
| Immobili inagibili ed inabitabili ricadenti nel centro abitato  | 10,60 per mille    | TASI "0" + IMU "10,6" = 10,6 per mille<br>(Pari ad aliquota massima IMU al 31.12.2013)                            |
| Aree edificabili  | 9,00 per mille     | TASI "0" + IMU "9,00" = 9,00 per mille<br>(Inferiore ad aliquota massima IMU al 31.12.2013 pari a 10,6 per mille) |

- 3) Di confermare per l'anno 2017 la detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 4) Di applicare le disposizioni contenute nell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 secondo il quale che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU;
- 5) Di dare atto che ai sensi dell' art. 1 comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione verrà riconosciuta solo a seguito di presentazione di dichiarazione IMU;
- 6) Di dare atto che ai sensi dell' art. 1 comma 53 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 7) Di confermare per l'anno 2017 l' aliquota TASI deliberata per l'anno 2016 con atto consiliare n. 6 del 27.04.2016 pari al 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari;
- 8) Di confermare la detrazione TASI già prevista nel 2016 di € 70,00 per le abitazioni principali;
- 9) Di dare atto che le aliquote suddette decorrono dal 1 gennaio 2017;
- 10) Di dare atto che con la determinazione delle aliquote Tasi così come indicate ai punti precedenti, vengono rispettati "i due limiti" delle aliquote massime IMU+TASI, così come meglio illustrati nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 11) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Con successiva votazione favorevole, resa da n. 8 Consiglieri per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to PALMUCCI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to CAROZZA DOTT.SSA

GIOVANNA

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n.267/2000:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE per i motivi di cui all'allegata nota.

Monte Giberto, li 31-03-2017

f.to Il Responsabile del Servizio

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE per i motivi di cui all'allegata nota.

Monte Giberto, li 31-03-2017

f.to Il Responsabile del Servizio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art.124 D.Lgs.267/2000)

Prot. n. del 05-04-2017

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Monte Giberto, li 05-04-17

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

f.to

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Per copia conforme all'originale.

Monte Giberto li

- Il Segretario Comunale.
- Il Responsabile del servizio.
- Il dipendente incaricato.

---